

# Imprese, quotazione agevolata

PAGINA A CURA DI FABRIZIO G. POGGIANI

Come funziona il credito d'imposta per le **Pmi** che intendono accedere ai mercati Escluse le spese riferibili a consulenze di soggetti collegati Bonus quotazione **Pmi** con ammissione ai mercati entro il 31/12/2020. Escluse, però, le spese riferibili alla consulenza prestata da soggetti giuridici collegati all'impresa beneficiaria. È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 18/6/2018 n. 139, il dm 23/4/2018 del ministero dello sviluppo economico (Mise) attuativo delle disposizioni contenute nei commi da 89 a 92, dell'art. 1, della legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018), finalizzate alla concessione di un credito d'imposta per le spese di consulenza, sostenute dalle **piccole e medie imprese (pmi)** per la quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno stato membro dell'Ue o dello Spazio economico europeo (See) (si veda ItaliaOggi del 20/6/2018). La domanda, il citato decreto, quindi, definisce, ai sensi dell'art. 1 del medesimo provvedimento, le modalità e i criteri finalizzati al riconoscimento di tale bonus per i costi di consulenza sostenuti dalla società a partire dall'1/1/2018 fino al 31/12/2020. Per ottenere il credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare una domanda, utilizzando il modello predisposto dal ministero, in via telematica e a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) all'indirizzo Agopiazioni@dmf.mise.gov.it, con allegato il modulo "F24", entro il 31 marzo successivo, o il 31 marzo successivo al 31/12/2020, se il credito d'imposta è stato autorizzato in via telematica, come sarà indicato nella delibera del "F24".

**Ambito soggettivo.** L'art. 1 del decreto indica i soggetti che potenzialmente possono fruire dell'agevolazione attraverso la quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno stato membro dell'Ue o dello Spazio economico europeo (See) (si veda ItaliaOggi del 20/6/2018). La domanda, il citato decreto, quindi, definisce, ai sensi dell'art. 1 del medesimo provvedimento, le modalità e i criteri finalizzati al riconoscimento di tale bonus per i costi di consulenza sostenuti dalla società a partire dall'1/1/2018 fino al 31/12/2020. Per ottenere il credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare una domanda, utilizzando il modello predisposto dal ministero, in via telematica e a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) all'indirizzo Agopiazioni@dmf.mise.gov.it, con allegato il modulo "F24", entro il 31 marzo successivo, o il 31 marzo successivo al 31/12/2020, se il credito d'imposta è stato autorizzato in via telematica, come sarà indicato nella delibera del "F24".

**Imprese, quotazione agevolata**  
Escluse le spese riferibili a consulenze di soggetti collegati

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Destinatari</b> | Le piccole e medie imprese (PMI) costituite e regolarmente iscritte nel registro delle imprese alla data di presentazione della domanda, che operano nei settori rientranti nell'ambito di esenzione, compresi gli agricoltori che esercitano la produzione primaria   |
| <b>Oggetto</b>     | Le consulenze prestato da soggetti esterni all'impresa concernenti le attività preparatorie al processo di quotazione e allo stesso finalizzate, le attività fornite nell'ambito della fase di ammissione alla quotazione, le attività necessarie per la collocazione delle azioni, le attività finalizzate a supportare le società esistenti nella revisione delle informazioni finanziarie storiche e prospettive, le attività inerenti alla redazione dei documenti di emissione alla quotazione, nonché quelle concernenti questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente riferibili alla quotazione e le attività di comunicazione destinate alla pubblicità dell'impresa e della quotazione |
| <b>Entità</b>      | Il credito d'imposta può essere riconosciuto fino a un importo massimo di euro 500 mila, nella misura pari al 50% dei costi complessivamente sostenuti per le attività indicate nel periodo tra il 1/1/2018 e il 31/12/2020 e non è tassato (il D.L. n. 1848)  |
| <b>Finalità</b>    | Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17, d.lgs. 241/1997, a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui l'impresa ha ricevuto la comunicazione telematica di concessione del bonus   |

**Il credito d'imposta per le quotazioni delle PMI**

Le piccole e medie imprese (PMI) costituite e regolarmente iscritte nel registro delle imprese alla data di presentazione della domanda, che operano nei settori rientranti nell'ambito di esenzione, compresi gli agricoltori che esercitano la produzione primaria

Le consulenze prestato da soggetti esterni all'impresa concernenti le attività preparatorie al processo di quotazione e allo stesso finalizzate, le attività fornite nell'ambito della fase di ammissione alla quotazione, le attività necessarie per la collocazione delle azioni, le attività finalizzate a supportare le società esistenti nella revisione delle informazioni finanziarie storiche e prospettive, le attività inerenti alla redazione dei documenti di emissione alla quotazione, nonché quelle concernenti questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente riferibili alla quotazione e le attività di comunicazione destinate alla pubblicità dell'impresa e della quotazione

Il credito d'imposta può essere riconosciuto fino a un importo massimo di euro 500 mila, nella misura pari al 50% dei costi complessivamente sostenuti per le attività indicate nel periodo tra il 1/1/2018 e il 31/12/2020 e non è tassato (il D.L. n. 1848)

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17, d.lgs. 241/1997, a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui l'impresa ha ricevuto la comunicazione telematica di concessione del bonus

Le consulenze prestato da soggetti esterni all'impresa concernenti le attività preparatorie al processo di quotazione e allo stesso finalizzate, le attività fornite nell'ambito della fase di ammissione alla quotazione, le attività necessarie per la collocazione delle azioni, le attività finalizzate a supportare le società esistenti nella revisione delle informazioni finanziarie storiche e prospettive, le attività inerenti alla redazione dei documenti di emissione alla quotazione, nonché quelle concernenti questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente riferibili alla quotazione e le attività di comunicazione destinate alla pubblicità dell'impresa e della quotazione

Il credito d'imposta può essere riconosciuto fino a un importo massimo di euro 500 mila, nella misura pari al 50% dei costi complessivamente sostenuti per le attività indicate nel periodo tra il 1/1/2018 e il 31/12/2020 e non è tassato (il D.L. n. 1848)

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17, d.lgs. 241/1997, a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui l'impresa ha ricevuto la comunicazione telematica di concessione del bonus

La domanda, il citato decreto, quindi, definisce, ai sensi dell'art. 1 del medesimo provvedimento, le modalità e i criteri finalizzati al riconoscimento di tale bonus per i costi di consulenza sostenuti dalla società a partire dall'1/1/2018 fino al 31/12/2020. Per ottenere il credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare una domanda, utilizzando il modello predisposto dallo stesso dicastero (allegato «A» al provvedimento in commento) in via telematica e a mezzo di posta elettronica certificata (Pec) all'indirizzo: [dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it](mailto:dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it) nel periodo 1° ottobre dell'anno in cui si è concretizzata la quotazione e il 31 marzo successivo; il bonus fiscale potrà essere utilizzato, come sarà indicato di seguito, in compensazione con utilizzo delle deleghe modello «F24». Ambito soggettivo. L'art. 3 del provvedimento indica i soggetti che potenzialmente possono fruire dell'agevolazione annoverando, tra gli altri, le **piccole e medie imprese**, costituite e regolarmente iscritte nel **registro delle imprese** alla data di presentazione della domanda, che operano nei settori rientranti nell'ambito di esenzione, compresi gli agricoltori che esercitano la produzione primaria; restano escluse, invece, le **imprese** che hanno ricevuto e,

successivamente, non rimborsato o depositato in un c/c dedicato, aiuti di stato illegali e/o definiti incompatibili dalla Commissione Ue. Quindi, in sintesi, sono destinatarie del bonus le **pmi**, come definite dalla raccomandazione 2003/361/Ce; la detta raccomandazione definisce «piccola impresa» quella che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro e «media impresa» quella che occupa meno di duecentocinquanta persone e concretizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Pertanto, sono destinatarie dell' agevolazione le **imprese** appena indicate, che sostengono, a decorrere dall' 1/1/2018, costi di consulenza finalizzate all' ottenimento, entro il 31/12/2020, dell' ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno stato membro dell' Ue o dello Spazio economico europeo (See), e che presentano la domanda di ammissione alla quotazione successivamente alla predetta data dell' 1/1/2018 e che, ulteriore e necessaria condizione, ottengono l' ammissione alla quotazione, con delibera adottata dal gestore del mercato entro la data del 31/12/2020. Ambito oggettivo. Il successivo art. 4 del decreto attuativo stabilisce che sono ammissibili al credito d' imposta, tutti questi costi concernenti, in linea generale, le consulenze prestate da soggetti esterni all' impresa concernenti quelle attività propedeutiche al processo di quotazione e allo stesso finalizzate (implementazione del sistema di controllo di gestione, l' assistenza dell' impresa nella redazione del piano industriale e quant' altro), le attività fornite nell' ambito della fase di ammissione alla quotazione, le attività necessarie per la collocazione delle azioni, le attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche e prospettiche, le attività inerenti alla redazione dei documenti di ammissione alla quotazione, nonché quelle concernenti questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente riferibili alla quotazione e le attività di comunicazione destinate alla visibilità dell' impresa e dell' operazione. Per la determinazione del credito d' imposta sono ammissibili i costi direttamente connessi allo svolgimento delle dette attività fornite da consulenti esterni, sia in forma individuale che collettiva, come servizi non continuativi o periodici e fuori dal perimetro dei costi ordinari d' esercizio. Dal bonus, al contrario, restano escluse le medesime consulenze se effettuate da soggetti giuridici collegati all' impresa beneficiari, ai sensi della raccomandazione della Commissione Ue 2003/361/Ce. Determinazione del bonus. Il credito d' imposta può essere riconosciuto fino a un importo massimo di euro 500 mila, nella misura del 50% dei costi complessivamente sostenuti per le attività indicate nel periodo tra l' 1/1/2018 e il 31/12/2020. L' effettivo sostenimento dei costi e l' ammissibilità degli stessi deve risultare da una specifica attestazione rilasciata, in alternativa, dal presidente del collegio sindacale o da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori o da un semplice iscritto nell' albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Come detto, per l' ottenimento del credito d' imposta, è necessaria la presentazione di un' istanza in via telematica allo specifico indirizzo di posta elettronica certificata del Mise, contenente gli elementi identificativi della **pmi**, l' ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti dall' 1/1/2018 per l' ammissione alla quotazione, la delibera di avvenuta

ammissione alla quotazione adottata dal gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale, l' ammontare del bonus richiesto e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dpr 445/2000) indicante tutti i codici fiscali dei soggetti assoggettati a verifica antimafia. Entro i 30 giorni successivi al termine ultimo fissato per l' invio delle domande, previa verifica della congruità dei valori e della validità dei documenti allegati, la direzione generale del dicastero destinatario determina la percentuale del credito d' imposta attribuito e comunica il riconoscimento e/o il diniego alla società richiedente. Il bonus potrà essere revocato qualora l' Agenzia delle entrate accerti, nell' ambito delle proprie funzioni, l' eventuale indebita fruizione, parziale o totale, del credito d' imposta, stante il fatto che lo stesso ufficio invia al dicastero un elenco con gli importi utilizzati dai beneficiari in compensazione. Fruizione dell' agevolazione. Il credito d' imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell' art. 17, dlgs 241/1997 a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui l' impresa ha ricevuto la comunicazione telematica di concessione del bonus. L' ammontare del credito utilizzato, naturalmente, non deve eccedere quello disponibile, pena lo scarto della delega «F24» che deve essere utilizzato per la fruizione. La direzione generale del Mise comunica, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo alle Entrate, l' elenco delle società beneficiarie del credito, specificando anche l' importo spettante al fine di attuare le attività di controllo necessarie. Il credito d' imposta non concorre alla formazione del reddito e nemmeno alla formazione del valore della produzione ai fini del tributo regionale (Irap), quindi è escluso da tassazione, e non impatta nemmeno sulla determinazione del rapporto per la deducibilità degli interessi passivi e delle spese, di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, dpr 917/1986 (Tuir), ma deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. © Riproduzione riservata.